

19

— valore che sarà certamente uguale e corrispondente al valore attuale di bilancio — la quota-parte di patrimonio ad essi assegnata, inscrivendola come versamento di premio unico a favore dei singoli soci della Cassa Pensioni che avranno accettato di passare all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni od alla Cassa Nazionale di Previdenza. Invece la quota di patrimonio spettante ai soci recedenti sarà amministrata dal R. Commissario liquidatore coi poteri e colle norme dei liquidatori delle Società di commercio.

*A termini poi dell'art. 64 del Regolamento per l'esecuzione della Legge sul Monopolio delle Assicurazioni, le quote di riparto spettanti ai soci recedenti non verranno immediatamente rimborsate.*

Man mano, infatti, che il R. Commissario liquidatore procederà, colle norme e colle cautele che riterrà opportune, alla smobilizzazione della quota-parte di patrimonio della Cassa Pensioni assegnata al gruppo dei soci recedenti da lui amministrato, le somme che in tal modo risulteranno liquide dovranno essere iscritte in libretti fruttiferi, dei quali i soci potranno godere unicamente gli interessi.

Soltanto dopo tre anni dal giorno in cui sarà stato eseguito su tali libretti fruttiferi il deposito della quota-parte di patrimonio spettante ai soci recedenti, il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio potrà, se la liquidazione non sarà ancora ultimata, autorizzare il pagamento di tutte o parte delle somme iscritte su ciascun libretto.

Da tutto ciò appare come sino alla data dell'entrata in vigore della Legge — 1° gennaio 1913 — rimanga in pieno vigore lo Statuto della Cassa Mutua approvato con R. Decreto 16 maggio 1909 e rimane di conseguenza immutato nei soci l'obbligo di mantenersi al corrente nei versamenti mensili per non incorrere nella decadenza sancita dall'art. 72 dello Statuto, decadenza che implica la perdita di tutte le somme versate e quella di ogni ulteriore eventuale diritto.

Faccio quindi fidanza nella valida collaborazione dei signori Agenti perchè questi, non solo persuadano i soci a proseguire nei versamenti per non incorrere nella decadenza, ma li inducano anzi a mettersi al corrente nel pagamento delle quote a tutto il mese di dicembre corrente anno, per il che sarebbe forse opportuno e conveniente — nel comune interesse — che da parte degli Agenti si facilitasse l'operazione riducendo in qualche misura i diritti di Agenzia; facilitando così a molti il successivo passaggio all'Istituto nazionale.

Dal complesso delle disposizioni contenute nel Regolamento, risulta quindi evidente che i soci di questa Cassa non hanno nè vantaggio nè interesse a valersi della facoltà del recesso. Mentre infatti non appena siano state dal R. Commissario liquidatore compiute le operazioni di accertamento della situazione patrimoniale della Cassa e della determinazione della percentuale di patrimonio spettante ad ogni singola quota sociale (tenuto conto dell'ammontare dei versamenti fatti, aumentati dei relativi interessi e delle quote di beneficio derivanti dalla mortalità e dalla decadenza), i soci che opereranno per il passaggio all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni o che ad esso saranno passati d'ufficio, si troveranno iscritta, come versamento a premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia o di capitale differito o per quella speciale forma di assicurazione che essi presceglieranno, la intera totalità della somma ad essi spettante, valutata quasi certamente e determinata al preciso attuale valore di bilancio del patrimonio sociale, i soci che opereranno invece per il recesso dovranno correre l'alea grave e rischiosa della liquidazione effettiva della quota-parte del patrimonio sociale ad essi assegnata.

In altre parole per i soci che opereranno per il passaggio all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, gli immobili, i titoli di Stato, le cartelle fondiarie, i mutui e le altre attività tutte costituenti il patrimonio sociale verranno calcolati ed assunti quasi certamente dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni al valore del bilancio, e cioè al 100 per 100, ed essi non andranno quindi incontro ad alcuna perdita. Per i soci invece che chiederanno il recesso, dovendosi procedere alla vendita degli immobili, dei titoli di Stato, delle cartelle fondiarie ed alla cessione dei mutui, vendita e cessione che non potrà farsi evidentemente senza una rilevante diminuzione sul valore di bilancio (i soli titoli di Stato e le cartelle fondiarie, date le attuali speciali condizioni del mercato finanziario, hanno subito un ribasso dell'8 % circa sul valore di acquisto) la somma che a liquidazione com-